

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 735

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

col **Ministro delle finanze**

(GORIA)

col **Ministro della difesa**

(ANDÒ)

e col **Ministro della marina mercantile**

(TESINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1992

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Testo del Trattato	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato italo-spagnolo per la repressione del traffico illecito di droga in mare rientra nel più ampio problema del traffico interazionale di stupefacenti, le cui proporzioni divengono sempre più allarmanti. Esso nasce dall'esigenza di ostacolare un importante canale di trasporto e di distribuzione della droga, quello delle acque extra-territoriali, dove è più limitato il controllo dei Paesi interessati al grave fenomeno.

Il Trattato risponde inoltre agli indirizzi generali della politica governativa in questo campo, mirante a perseguire un'ampia ed incisiva cooperazione internazionale di fronte ad un problema di portata transnazionale che coinvolge l'intera comunità degli Stati. Attraverso tale iniziativa, pertanto, il nostro Paese si propone di cooperare con il Regno di Spagna al comune obiettivo di un efficace contrasto del traffico illecito di stupefacenti. Va altresì rilevato che il Trattato si integra pienamente con la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti, del dicembre 1988, e con la Convenzione di Ginevra del 1958, sul diritto del mare.

Il Trattato ricalca per altro verso un orientamento affermatosi nella nuova legge in materia di tossicodipendenze (legge 26 giugno 1990, n. 162) ove si prevede la possibilità per la nave italiana da guerra o in servizio di polizia di inseguire, fermare ed eventualmente catturare, anche fuori dalle acque territoriali, navi nazionali e non nazionali (queste ultime nei limiti previsti dall'ordinamento internazionale) quando si sospetti che siano adibite al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel merito, all'articolo 1 del Trattato vengono date le definizioni di «nave», «nave da guerra», «nave battente la bandiera», che ricorrono spesso nelle disposizioni successive.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, l'ambito della fattispecie penale che ciascuno degli Stati contraenti si impegna a considerare nel proprio diritto interno, e il naviglio escluso dalla operatività del Trattato. Infatti, l'articolo 2 si riferisce all'uso del mezzo nautico (nave e qualunque altra imbarcazione o galleggiante) al fine di distribuire, depositare, trasportare, trasbordare, vendere, fabbricare o trasformare sostanze stupefacenti o psicotrope. A sua volta l'articolo 3 esclude dall'applicazione del Trattato le navi da guerra e quelle utilizzate per un servizio pubblico a carattere non commerciale.

Di particolare importanza è l'articolo 5, disciplinante il «diritto di intervento» che ciascuna parte riconosce all'altra sulle navi di rispettiva nazionalità al di fuori del mare territoriale. Tale diritto si esplica attraverso il potere - riconosciuto alle navi da guerra o in servizio di polizia - di inseguire, di fermare la nave sospettata, di ispezionare i documenti e il carico, sino al potere di condurre la nave stessa al «porto idoneo più vicino».

L'esercizio di questo potere trova un limite generale nella necessaria «conformità con le norme generali del diritto internazionale» e un limite specifico nella necessità di «non pregiudicare la sicurezza della vita in mare» e di «non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato».

Si prevede, altresì, una responsabilità per danni in caso di intervento «senza che ricorressero motivi di sospetto sufficienti ad eseguire l'operazione».

Gli articoli 4 e 6 riguardano la giurisdizione: il primo riconosce giurisdizione esclusiva per l'accertamento dei reati a quello Stato nelle cui acque territoriali siano

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avvenuti i fatti; l'articolo 6 si riferisce invece a fatti accertati «in alto mare»: lo Stato operante i controlli su nave battente bandiera dell'altra parte deve chiedere a questa se intende esercitare la propria giurisdizione o se intende rinunciarvi, e l'altra deve comunicare la risposta entro sessanta giorni; nel primo caso lo Stato operante è tenuto ad inviare i documenti, il corpo del reato e quant'altro abbia accertato o raccolto, nonchè a trasferire le persone arrestate; nel secondo caso è lo Stato operante a giudicare dei fatti commessi dai cittadini della controparte.

L'articolo 7 disciplina taluni aspetti della cooperazione giudiziaria, e in particolare prevede che la custodia cautelare già scontata presso lo Stato operante sia computata in caso di condanna comminata nell'altro Stato.

L'articolo 8 detta norme specifiche sulla recidiva ed aggiunge un obbligo di comunicazione reciproca per le sentenze pronunciate in ciascuno degli Stati contraenti relative a reati in materia di stupefacenti.

L'articolo 9 reca disposizioni concernenti la ratifica, lo scambio dei relativi strumenti e l'entrata in vigore del Trattato.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del Trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TRATTATO TRA IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA
REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN MARE.

Il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana

PREOCCUPATI per l'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, a livello internazionale, e della sua incidenza sull'aumento del tasso di criminalità in ciascun Paese;

CONSAPEVOLI che uno dei canali di distribuzione di tali sostanze è quello via mare;

DESIDERANDO cooperare, mediante un Trattato bilaterale, all'obiettivo mondiale di contrastare tale traffico, integrando così la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la Convenzione di Ginevra del 1958 sul Diritto del Mare;

HANNO DECISO di concludere un Trattato sulla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1°

Definizioni

Ai fini del presente Trattato si intenderà:

- a) - per nave qualsiasi costruzione o galleggiante che operi in acque marittime e che contenga o trasporti cose e/o persone;
- b) - per nave da guerra una nave, secondo la definizione dell'art. 8°, punto 2., della Convenzione di Ginevra sull'Alto Mare del 1958, a ciò autorizzata ed il cui intervento sia coordinato dalle competenti Autorità nazionali;
- c) - ai soli effetti previsti dagli articoli 4°, 5° e 6°, le espressioni "vessillo inalberato dalla nave" e "nave battente la bandiera" si riferiscono tanto alla nave che alzi la bandiera del proprio Stato quanto alla nave che, non avendo alcuna bandiera alzata, appartenga ad una persona fisica o giuridica di una delle Parti.

Articolo 2°Reato

1. - Ciascuna Parte contraente classificherà e punirà come reato i fatti commessi a bordo di navi o a mezzo di qualunque altra imbarcazione o galleggiante, non esclusi dall'ambito di applicazione di questo Trattato ai sensi dell'art. 2, consistenti nella detenzione al fine di distribuire, depositare, trasportare, trasbordare, vendere, fabbricare o trasformare sostanze stupefacenti e psicotrope definite nei Trattati Internazionali che vincolano le Parti.

2. - Sono punibili inoltre il tentativo, il mancato compimento del reato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, il concorso e il favoreggiamento.

Articolo 3°1.- Navi escluse dall'ambito di applicazione del Trattato

Il presente Trattato non si applica alle navi da guerra né a quelle che vengono utilizzate da ciascuna delle Parti per un servizio pubblico a carattere non commerciale.

Articolo 4°Giurisdizione

1. - Ciascuna Parte eserciterà giurisdizione esclusiva in relazione ai fatti commessi nelle proprie acque territoriali, zone o porti franchi, anche quando i fatti stessi abbiano avuto inizio o debbano concludersi nell'altro Stato.

Nel caso di diversa estensione delle acque territoriali, ai soli fini del presente Accordo, il limite delle acque territoriali di ciascuna Parte corrisponde alla misura massima prevista dalla legislazione di una di esse.

2. - In relazione ai fatti elencati nell'art. 2. e commessi fuori dalle acque territoriali di uno degli Stati, eserciterà giurisdizione preferenziale quello Stato sotto la cui bandiera

si trovi la nave a bordo della quale o mediante la quale è stato commesso il reato.

Articolo 5°

Diritto di intervento

1. - Nel caso di fondati sospetti del realizzarsi di taluno dei fatti previsti nell'art. 2, ciascuna Parte riconosce all'altra il diritto di intervenire, in sua rappresentanza, nelle acque site al di là del limite del proprio mare territoriale, sopra le navi e qualunque altra imbarcazione o galleggiante che alzino bandiera dell'altra Parte o che ne abbiano comunque la nazionalità. Restano fermi i poteri di polizia attribuiti da ciascun ordinamento sulle navi battenti la bandiera nazionale.

2. - Nell'esercizio di questa competenza, le navi da guerra o le aeronavi militari o altre navi o aeronavi a tal fine debitamente autorizzate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come navi o aeronavi in servizio dello Stato di una delle Parti, potranno inseguire, fermare ed abbordare la nave, verificare i documenti, interrogare le persone che si trovano a bordo e, se permangono i fondati sospetti, visitare la nave stessa, procedere al sequestro della droga ed all'arresto delle persone coinvolte e, se occorre, condurre la nave al porto idoneo più vicino, informandone - se possibile prima, altrimenti, subito dopo - lo Stato di cui la nave batte bandiera o di cui abbia comunque la nazionalità.

3. - Detta competenza sarà esercitata in conformità con le norme generali del diritto internazionale.

4. - Quando una misura è adottata in applicazione del presente articolo, le Parti interessate tengono debitamente conto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.

In ogni caso, ove l'intervento sia avvenuto senza che ricorressero motivi di sospetto sufficienti ad eseguire l'operazione, la Parte che l'ha portata a termine può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni, salvo che sia stato effettuato ad istanza dello Stato di bandiera.

5. - Nel caso di contenzioso relativo al riconoscimento della responsabilità per le eventuali perdite e danni a seguito degli interventi indicati ai punti 1. e 2., nonché alla misura del loro indennizzo, ciascuna delle due Parti riconosce la competenza della Camera Internazionale di Arbitrato di Londra.

Articolo 6°

Rinuncia alla Giurisdizione

1. - La Parte che avesse realizzato uno dei controlli previsti dall'articolo 5, potrà chiedere allo Stato di bandiera di rinunciare alla sua giurisdizione preferenziale.

2. - Lo Stato di bandiera esaminerà la richiesta secondo buona fede e, per adottare la propria decisione, terrà conto, fra gli altri criteri, del luogo della cattura, della acquisibilità delle prove, della possibile connessione di processi, della nazionalità degli implicati e della loro residenza.

3. - Se lo Stato di bandiera rinuncia alla propria giurisdizione preferenziale, dovrà inviare all'altro Stato le informazioni e i documenti in suo possesso. Se lo Stato di bandiera decide di esercitare la propria giurisdizione, l'altro Stato dovrà trasferire allo Stato preferente la documentazione e le fonti di prova acquisite, il corpo del reato, le persone arrestate e qualsiasi altro elemento attinente al procedimento.

4. - La decisione di esercitare la giurisdizione dovrà pervenire alla Parte richiedente entro il termine di sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta.

Gli atti giudiziari necessari e urgenti da eseguire, come da prassi, insieme alla comunicazione della decisione di esercitare la giurisdizione, sono regolati dall'ordinamento dello Stato che ha proceduto all'intervento.

Equivale a rinuncia alla propria giurisdizione il decorso del termine previsto dal presente articolo senza che s'è pervenuta alcuna decisione.

Oltre ai canali abituali di comunicazione, le Parti designeranno le rispettive Autorità centrali competenti, ad inoltrare le richieste di giurisdizione.

Articolo 7°Cooperazione giudiziaria

1. - L'assistenza giudiziaria sarà fornita in conformità con i Trattati internazionali in materia, vincolanti le Parti.
2. - La custodia cautelare scontata nel territorio di una delle Parti sarà detratta dalla pena che verrà comminata dallo Stato che eserciterà la propria giurisdizione.

Articolo 8°Recidiva

1. - Le sentenze emesse dai tribunali di una delle Parti nei confronti di propri cittadini per i fatti di cui al presente Accordo e per qualunque altro reato avente ad oggetto il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope riguardanti persone comunque soggette alla giurisdizione di ciascuna Parte, saranno prese in considerazione dall'altra Parte agli effetti della recidiva.
2. - Le parti si comunicheranno tempestivamente le sentenze di cui al precedente comma emesse nei confronti dei cittadini dell'altra Parte o di ogni altra persona condannata per reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, se esistono richieste dell'altra Parte..

Articolo 9°Disposizioni finali

1. Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Madrid al più presto possibile.
2. Il presente trattato entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore a tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi, per via diplomatica, all'altra Parte la sua volontà di porre termine al Trattato, che cesserà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
3. All'atto dello scambio degli strumenti di ratifica le Parti

procederanno alla designazione delle rispettive Autorità centrali previste dall'art. 6° paragrafo 4.

A conferma di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente trattato.

Redatto in Madrid in doppia copia in lingua italiana e spagnola. I due testi fanno ugualmente fede.

Madrid, 23 marzo 1990

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL REGNO DI SPAGNA

